



Studio Associato di Consulenza Aziendale
Dottori Commercialisti

Dott. Gianpiero Perissinotto
Dott.ssa Monica Lacedelli
Via degli Agricoltori n. 11
32100 Belluno
tel: 0437/932080
fax: 0437/932095
E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 2 dicembre 2013

Spettabili
Clienti dello
Studio Associato di Consulenza Aziendale
Loro sedi

Circolare n. 31/2013

Oggetto: le novità del maxi emendamento del Ddl stabilità

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il testo originario del ddl stabilità per il 2014 è stato oggetto di numerose modifiche da parte del Senato in sede di conversione. Il **Maxiemendamento prevede quanto segue: i)** vengono **ridefiniti gli importi delle detrazioni sul lavoro dipendente**; **ii)** viene prevista una **riduzione percentuale dei premi INAIL** sulla base dell'andamento infortunistico delle aziende; **iii)** vengono **ridefiniti i regimi transitori per le detrazioni sul risparmio energetico e sul recupero edilizio**; **iv)** viene **ridefinito il potenziamento dell'agevolazione ACE** attraverso una maggiore riduzione del reddito; **v)** viene concessa la **possibilità di rivalutare beni d'impresa e partecipazioni** con aliquota d'imposta sostitutiva per i beni/partecipazioni iscritte a bilancio al 31.12.2012; **vi)** viene **prorogata la rivalutazione di terreni edificabili e partecipazioni**; **vii)** revisione **del taglio alle agevolazioni**; **viii)** revisione del **contributo di solidarietà per le pensioni d'oro**; **ix)** viene **istituita l'imposta unica comunale (IUC)**, sostitutiva dell'IMU e delle imposte sui servizi comunali; **x)** viene confermata **l'abolizione della seconda rata IMU**; **xi)** viene reintrodotta la **parziale imponibilità del reddito da immobili ai fini IRPEF**. Di seguito illustriamo le novità che verranno introdotte con il maxi emendamento, ricordando in ogni caso che **le disposizioni descritte potrebbero subire variazioni**.

Dopo aver incassato la fiducia al Senato, **continua l'iter di approvazione della legge di stabilità per il 2014. Rispetto al testo originario del ddl, sono state proposte numerose modifiche** attraverso un **maxiemendamento**, che prevede tra le altre cose la **ridefinizione della tassazione degli immobili e l'alleggerimento del costo del lavoro da parte delle imprese**.

Secondo quanto previsto dal maxi emendamento in materia di reddito immobiliare, **scompare l'IMU e viene abbandonata la TRISE a favore dell'imposta unica comunale**. Viene prevista, inoltre, la **parziale imponibilità delle rendite catastali ai fini IRPEF, come avveniva con la precedente imposta ICI** (tassazione fino ad oggi accorpata nell'IMU).

In riferimento alle disposizioni in materia di **costo del lavoro**, nel tentativo di ridurre il cuneo fiscale sulla retribuzioni dei lavoratori, **è stata prevista la riduzione dei premi INAIL a carico delle aziende e l'aumento delle detrazioni d'imposta a favore del lavoratore.**

Nel proseguo illustreremo nel dettaglio le **principali disposizioni attualmente contenute nel ddl stabilità per il 2014, tenendo conto delle modifiche proposte con il maxi emendamento.**

Detrazioni IRPEF su redditi di lavoro dipendente

Le nuove norme prevedono l'applicazione di una **detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:**

- **1.885 (invece che 1.840) euro**, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- **669 euro**, aumentata del prodotto tra 1.216 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35.000;
- **669 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro.

Premi INAIL

Con effetto **dal 1° gennaio 2014**, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, viene stabilita la **riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione**, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Cuneo fiscale IRAP

In particolare, si interviene sui commi da 4-quater a 4-septies dell'art. 11 D.Lgs. n. 446/1997 prevedendo, innanzitutto, (comma 4-quater) **l'introduzione a regime, di un sistema di integrale defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14)), dell'art. 2425 del codice civile**, sostenuti dai soggetti passivi Irap che **incrementano**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, **il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente.**

Tale deduzione spetta per il **periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.**

ACE

Con le modifiche apportate **si incrementa in via progressiva il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale** (per i soggetti IRES; per le società di persone e le imprese individuali rileva

invece l'intero patrimonio netto) **dall'attuale 3% al:**

- **4%** per il periodo di imposta 2014;
- **4,50%** per il periodo 2015;
- **4,75%** dal 2016.

**Bonus ristrutturazioni,
acquisto mobili e
risparmio energetico**

La detrazione per le **spese per interventi per il risparmio energetico** viene così stabilita:

- ✓ **65 per cento** anche alle spese sostenute dal **6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014**;
- ✓ **50 per cento** alle spese sostenute **dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su **parti comuni degli edifici condominiali** le aliquote vengono stabilite come segue:

- **65 per cento**, per le spese sostenute dal **6 giugno 2013 al 30 giugno 2015**;
- **50 per cento**, per le spese sostenute dal **1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016**.

Per le spese relative agli **interventi di ristrutturazione edilizia**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- **50 per cento**, per le spese sostenute dal **26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014**;
- **40 per cento**, per le spese sostenute dal **1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**.

Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di **misure antisismiche** fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- **65 per cento**, per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2014**;
- **50 per cento**, per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**.

Per coloro che usufruiscono delle suddette detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre **prorogata per l'anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro**.

**Imposta sostitutiva
per la rivalutazione
beni d'impresa e
partecipazioni**

Viene concessa la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** (così come previsto dalla legge n. 342/2000, e successive modificazioni), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012**, a fronte del pagamento di una **imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali fissata nelle seguenti misure:**

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

	<p>Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.</p> <p>I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita).</p>
Proroga rivalutazione terreni edificabili e partecipazioni	<p>Viene disposta la proroga degli adempimenti previsti per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2014, introdotti, per la prima volta con gli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001. I contribuenti che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione devono corrispondere un'imposta sostitutiva nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> → 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; → 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Soppressione esenzione IRAP imprese lavoratori autonomi senza dipendenti	<p>Prevista la soppressione del fondo destinato ad esentare dall'IRAP (l'esenzione riguardava, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).</p>
Revisione aliquote d'imposta e agevolazioni e detrazioni fiscali	<p>Prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un D.P.C.M. con cui disporre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.</p> <p>Le misure di cui sopra non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.</p>
Imposta Unica Comunale (IUC)	<p>Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.</p> <p>La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.</p>

**Deducibilità IMU per
imprese e
professionisti**

Viene previsto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la **deducibilità del 20 per cento dell'IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, a partire dal periodo d'imposta 2013.**

Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta **non si tiene conto della disposizione in parola. Permane la indeducibilità ai fini IRAP.**

**Parziale soppressione
del principio di
alternatività IMU-
IRPEF**

Viene introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la **tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.**

**Contributo INPS
gestione separata**

Resta al 27% per un altro anno (invece di salire al 28) l'**aliquota contributiva delle partite Iva iscritte in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps e non pensionati.**

Lo Studio Rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto - Lacedelli

